

Sentenza Corte di Cassazione 13 gennaio 2003, n. 324

Annullamento delle dimissioni estorte con minaccia – Presupposti

In tema di richiesta di annullamento di dimissioni asseritamente estorte dal datore di lavoro con la minaccia di un collocamento in cassa integrazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui sussistano le condizioni legali per tale collocamento (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio del consenso di cui all'art.1438, cod. civ., - minaccia di far valere un diritto), dall'ipotesi in cui tali condizioni non sussistano (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio di cui all'art.1435, cod. civ. - violenza morale consistente nella prospettazione di un male ingiusto); l'accertamento in ordine all'esistenza del diritto fatto valere, ovvero all'efficacia e all'idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo (nell'ipotesi di cui all'art. 1438, cod. civ.), così come l'apprezzamento in ordine alla "effettività" della violenza morale ed alla sua "serietà", ossia alla sua potenzialità di incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione di una persona normale (nell'ipotesi di cui all'art.1435, cod. civ.), sono riservati al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che ha rigettato la domanda di annullamento dell'atto di dimissioni, ritenendo che fosse insussistente il potere del datore di lavoro di collocare il dipendente in C.I.G.S., in quanto il piano di ristrutturazione dell'impresa non riguardava il settore al quale era assegnato il lavoratore, e che la prospettazione dell'illegittimo collocamento in C.I.G.S., nonostante la mera annullabilità, e quindi l'immediata efficacia del relativo atto, fosse, da sola, sufficiente ad integrare una minaccia di un male ingiusto di per sé, idonea a coartare la volontà del lavoratore).